

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

in collaborazione con

Fondazione “Paolo Galizia-Storia e libertà”

M. FIORAVANTI

**Costantino Mortati:
uno Stato di “tipo nuovo”**

“La Sapienza del giovane Leopoldo Elia: 1948-1962”

Sala del Senato Accademico

Rettorato

27 marzo 2014

COSTANTINO MORTATI: UNO STATO DI “TIPO NUOVO”

di Maurizio Fioravanti

C'è un'idea, un filo conduttore, che tiene unita l'intera opera giuridica di Costantino Mortati, dalla fase fondativa e più intensamente creativa, collocabile negli anni Trenta, fino al primo periodo repubblicano, preso in considerazione in questo Convegno. Si tratta di un'idea che è in realtà una consapevolezza, di ordine propriamente storico. La si scopre, all'interno della complessa tessitura del discorso di Mortati, attraverso il significato che lo stesso Mortati attribuisce alla nozione di “Stato moderno”, da lui costantemente adoperata. Tanto per citare due luoghi, e due occasioni, sostanzialmente assai lontani, si può ricordare a questo proposito la monografia su *L'ordinamento del governo* del 1931, entro cui ricorre con particolare frequenza il concetto di “Stato moderno” e dall'altra parte l'impegno divulgativo del 1959 dedicato a *La persona, lo Stato e le comunità intermedie*, dominato dallo scenario storico da Mortati individuato nel senso della “Crisi dello Stato moderno”, da cui si può uscire solo sviluppando la prospettiva di uno Stato di “tipo nuovo”, aprendo cioè decisamente una fase nuova nella plurisecolare vicenda dello Stato moderno.

Torneremo su questa dimensione della “crisi”, che ovviamente richiama la notissima prolusione romaniana del 1909¹. Per ora ci limitiamo a sottolineare lo spessore storico delle costruzioni giuridiche di giuristi come Costantino Mortati. Ciò che differenzia il saggio già citato del 1931 dalle innumerevoli e spesso noiosissime trattazioni del tempo dedicate alla forma di governo dello Stato dominato dal regime fascista, o alla qualificazione di diritto pubblico del partito nazionale fascista, è proprio la presenza, nel caso di Mortati, di quello spessore storico, che gli consente di vedere il caso italiano nel quadro complessivo delle trasformazioni novecentesche dello Stato moderno.

Queste trasformazioni si muovono per Mortati in una direzione di fondo, che potremmo definire post-liberale. Il punto è delicatissimo, e non attiene solo al

¹ Ci riferiamo a “ Lo Stato moderno e la sua crisi “, discorso che Santi Romano tenne inaugurando l'anno accademico pisano 1909-10

superamento del governo parlamentare, e in particolare al modello dualistico, che – come si ricorderà – era stato con successo teorizzato da Orlando. Semplificando un po’ si potrebbe dire che il punto non riguarda solo la forma di governo, ma anche, e forse soprattutto, la forma di Stato, e più precisamente la configurazione che lo Stato moderno andava assumendo sulla spinta delle imponenti trasformazioni costituzionali in atto nel corso del Novecento.

In un saggio del 1936, le *Note sul potere discrezionale*² – un saggio che può apparire periferico, e che è invece decisivo per la comprensione dell’itinerario che Mortati sta compiendo, verso l’opera più nota, su *La costituzione in senso materiale*, ma anche oltre, verso quelle che saranno le dottrine dei diritti fondamentali nella interpretazione della Costituzione repubblicana – balza in primo piano proprio il profilo storico, e in particolare il superamento del modello liberale, del “tipo liberale” di Stato moderno.

E’ questo un punto decisivo, anche per la comprensione del Mortati successivo, della età repubblicana. Ciò che è rifiutato fin da questo momento, dagli anni Trenta, non è certo lo “Stato moderno” in sé. Non vi è alcuna inclinazione in quella direzione che oggi chiameremmo “post-moderna”. Al contrario, per Mortati, come per Santi Romano prima di lui – e direi per la giuspubblicistica in genere tra Otto e Novecento – lo “Stato moderno” contiene principi e valori irrinunciabili, di cui gli stessi giuristi si sentono custodi: in primo luogo quella che chiamerei la *impersonalità del potere*, ovvero la prevalenza dell’aspetto istituzionale, nel senso del dominio della regola astratta. E’ questo un “moderno” al quale non si può e non si deve rinunciare. E’ anzi un “moderno” che deve essere tenuto a mente proprio quando ci si avventura – come nel caso di Mortati negli anni Trenta – sul terreno delle nuove forme di governo caratterizzate dalla ricerca, come nel caso del regime fascista, della *suprema potestas*, ed anche di dimensioni istituzionali contenenti quanto meno la prospettiva della personalizzazione. Contro le degenerazioni del potere insite in quella prospettiva il richiamo al perdurante valore storico della esperienza dello Stato moderno è dunque più che mai necessario, anche per Mortati. L’oggetto della riconsiderazione non è dunque lo

² C. Mortati, *Note sul potere discrezionale*, in. Id., *Raccolta di scritti*, Milano, 1972, III, pp. 999 ss.

“Stato moderno”, che in sé è ritenuto anzi dai nostri giuristi come un patrimonio da preservare e sviluppare, ma il suo “tipo liberale”, ovvero la forma che lo stesso Stato moderno aveva assunto in età liberale, a partire dalla Rivoluzione.

Torniamo allora al saggio del 1936. Qui il “tipo liberale” si materializza attraverso il richiamo ad un celebre norma. Si tratta dell’articolo quinto della Dichiarazione dei diritti dell’89: “Tutto ciò che non è vietato dalla legge non può essere impedito e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina”. Mortati distingue qui due aspetti: quello positivo, che si ricollega al principio basilare – già ricordato – della impersonalità del potere, per cui la coazione non può più essere operata da persona a persona, ma solo per il tramite astratto, e depersonalizzato, della legge: c’è qui un pezzo del nocciolo duro del principio di uguaglianza, che nega ogni superiorità da persona a persona, e che non può non essere considerato un portato irrinunciabile e irreversibile della Rivoluzione; e dall’altra parte l’aspetto che invece deve essere superato, in quanto conduce – in nome di una certa versione della autonomia dei privati – a considerare intangibile, e conforme al diritto, “quel qualsivoglia contenuto” – come Mortati scrive – che i privati abbiano espresso nelle relazioni instaurate nella sfera del lecito. E’ quel “qualsivoglia” che non è più accettabile nell’età nuova, che abbiamo definito post-liberale. Nell’età nuova, che ora ha la faccia autoritaria del regime, che domani avrà quella della Repubblica, i privati sono certamente protetti nelle loro sfere di autonomia, ma prima di tale autonomia c’è ora qualcosa di ancor più fondamentale, che è – ormai in modo chiarissimo nel 1936 – la “costituzione, intesa in senso materiale”, come il nucleo in cui si trovano i principi fondamentali che caratterizzano nel profondo una certa forma politica, un certo tipo di convivenza civile storicamente determinata. Quei principi sono irrinunciabili e debbono perciò valere come norme d’indirizzo anche per i privati.

E’ chiaro che di tutta questa costruzione dottrinale è possibile un uso in senso autoritario, o addirittura totalitario. Ma è altrettanto chiaro che questa è la via che condurrà alla concezione repubblicana della Costituzione come norma fondamentale, che è tale, perché contiene non solo garanzie, ma anche l’indicazione prescrittiva delle

finalità da perseguire, che è dunque indirizzo, e non solo garanzia. Indirizzo non solo per i poteri pubblici, ma anche per i privati, come già nel 1936.

E' questo il punto di partenza, il filo conduttore, che Mortati riprende in mano dopo la caduta del regime, quando nell'ambito dei lavori della cosiddetta “ Commissione Forti “ gli viene affidata la relazione su *I diritti pubblici subiettivi*, così denominati ancora sulla base della tradizionale dogmatica giuspubblicistica³. Mortati mostra però di aver già compiuto il passo decisivo oltre quella tradizione, sulla scia degli studi già compiuti negli anni Trenta. Quei diritti non rappresentano infatti solo altrettante posizioni giuridiche soggettive. Non risultano dalle norme dello Stato che li qualifica come tali, ma sono piuttosto – in un certo senso all'opposto, ribaltando il modello – il presupposto di quelle norme, il *prius* della costruzione statale, collocato in uno spazio previo, in cui sono contenuti i fondamenti, che qualificano “un particolare tipo di Stato”, dotato di una certa identità, e perciò impegnato nel perseguimento di certe finalità, seguendo un certo indirizzo fondamentale.

Le norme che contengono “indirizzi programmatici” non sono quindi inutili, non devono essere espunte dalla Costituzione che si sta facendo, o confinate in un preambolo destinato ad acquisire scarso valore normativo, come per altro molti sostenevano. Esse concorrono invece in modo decisivo a qualificare il “tipo di Stato”, aprendo tra l'altro il problema della loro attuazione, che può condurre il mutamento in atto della forma di Stato anche molto lontano, dal “tipo di Stato di legislazione”, in cui è presente la novità delle norme d'indirizzo, ma il legislatore mantiene il monopolio della loro attuazione, al “tipo di Stato di giurisdizione”, in cui la novità è ben più profonda poiché quelle norme pretendono ormai di attuarsi anche con lo strumento della giurisdizione, attraverso “l'azionabilità dell'interesse legittimo all'osservanza da parte delle leggi dei principi direttivi”, ovvero delle norme costituzionali d'indirizzo. E' la consapevolezza di ordine storico che spinge il nostro giurista a vedere in avanti lungo le direttrici di trasformazione della forma di Stato, dal “tipo” liberale a quello democratico e sociale, ed addirittura – prevedendo una problematica del nostro tempo – dallo “Stato di legislazione” allo “Stato di giurisdizione”.

³ C. Mortati, *Relazione sui diritti pubblici subiettivi*, in Id. , *Raccolta di scritti*, cit., I, pp. 601 ss.

Comunque sia, è questo il senso della trasformazione in atto, che si svolge storicamente nel senso che abbiamo definito post-liberale, conducendo alla creazione di “un nuovo tipo di Stato” – come Mortati scrive nel saggio del 1959 già citato – fondato attraverso una Costituzione costruita in quel certo modo, partendo cioè dai diritti, ed intendendoli non solo come posizioni soggettive da garantire, ma anche come beni ed utilità da diffondere, da promuovere. In una parola, lo Stato di “tipo nuovo” non può non avere quel determinato tipo di costituzione, che vuole essere necessariamente anche indirizzo fondamentale per la democrazia che sta nascendo.

Nella concezione della costituzione come indirizzo fondamentale è contenuta anche la vocazione sociale del “tipo” novecentesco di costituzione. E’ la via per il cui tramite la società ritorna nella costituzione dopo la lunga eclissi dell’età liberale. E’ anche la migliore risposta possibile alla crisi dello Stato moderno, determinata nell’analisi di Mortati dalla astrattezza del soggetto di diritto della Rivoluzione, che da una parte rappresentava il valore della uguaglianza formale contro i diritti di ceto, ma dall’altra, proprio in virtù della astrattezza, fondava un atteggiamento d’indifferenza verso la questione sociale, generando perciò conflitto, che si esprimeva anche, non per caso, proprio attraverso quelle “società particolari” che la stessa Rivoluzione aveva bandito. Sulla via dell’indirizzo si recuperava questo deficit di socialità della costituzione, si contemplava il titolare dei diritti nella sua realtà, nei luoghi concreti in cui era chiamato a sviluppare la sua personalità, come persona socialmente situata.

In un saggio del 1947, dedicato allo studio degli *Indirizzi costituzionali nella disciplina della proprietà fondiaria*⁴, in perfetta continuità con le convinzioni maturate già nel corso degli anni Trenta, Mortati torna ad assegnare alla Costituzione che si sta facendo il carattere di decisione fondamentale “fra due tipi diversi di civiltà”, quella riflessa nelle Carte del diciannovesimo secolo, e quella nuova, orientata in senso democratico e sociale. E’ sulla base di questa dimensione storica che la Costituzione contiene – e non poteva essere altrimenti secondo Mortati – norme di principio e d’indirizzo, in primo luogo proprio in materia economico-sociale, con riguardo alla proprietà ed al lavoro. A quest’ultimo non a caso Mortati dedica un importante saggio pubblicato nel 1953, con

⁴ In *Raccolta di scritti*, cit., III, pp. 15 e ss.

un titolo significativo: *Il diritto al lavoro secondo la Costituzione della Repubblica (natura giuridica, efficacia, garanzie)*⁵.

Qui la tensione è massima. Siamo nel pieno della battaglia per la attuazione della Costituzione, e Mortati spinge al massimo sul terreno a lui caro della piena prescrittività delle norme d’indirizzo, fino a configurare “un vero e proprio obbligo giuridico dello Stato” a porre le condizioni necessarie per la realizzazione della piena occupazione. L’obbligo giuridico in questione ricade palesemente per Mortati sulle spalle del legislatore, che potrà suggerire tempi e modalità diverse di attuazione, a questo livello prospettando soluzioni diverse a seconda del prevalere di volta in volta di diversi indirizzi politici, di diverse maggioranze, ma non potrà però più tornare al precedente “tipo” di Stato e di Costituzione, non potrà cioè ignorare il significato storico della scelta costituente in senso democratico e sociale, e dunque l’appartenenza del lavoro al “nucleo di valori” che caratterizzano nel profondo la Repubblica e la sua Costituzione.

Come ben si vede, siamo di fronte ad un’immagine alta, e impegnativa, della legislazione, che proprio in quanto funzione politica per eccellenza non può limitarsi ad essere solo teatro di competizione tra maggioranza ed opposizione, non può non trovare ben più nel profondo la sua ragion d’essere nella “politica” per eccellenza, che è quella che il legislatore è chiamato a compiere per la concretizzazione dei principi costituzionali: la “grande politica”, quella che si realizza in attuazione della Costituzione. Per questo motivo, l’altro grande interesse di Mortati in questi anni è per i partiti politici, perché solo un certo tipo di partito, rispettoso delle istituzioni, ma anche sufficientemente forte da poter realizzare “la mediazione politica degli interessi”⁶, predispone il legislatore a tenersi all’altezza del compito della attuazione costituzionale, evita che la funzione legislativa scada a cura d’interessi frazionari, o a mero teatro di competizione, senza più un indirizzo fondamentale da perseguire.

⁵ In *Raccolta di scritti*, cit., III, pp. 143 e ss.

⁶ Era la capacità dei partiti di realizzare una mediazione autenticamente politica, e non quali meri mandatari degli interessi in gioco, ciò che giustificava il loro riconoscimento differenziato in Costituzione. Esempio in questo senso V. Crisafulli, *Partiti, Parlamento, Governo* (1966), in Id., *Stato Popolo Governo. Illusioni e delusioni costituzionali*, Milano, 1985, pp. 209 e ss.

Tutto si lega dunque nel Mortati dei primi anni Cinquanta: la prescrittività delle norme costituzionali d’indirizzo, l’impegno per l’attuazione della Costituzione, la convinzione di partecipare ad una lotta, per l’affermazione di uno Stato di “tipo nuovo”, fondato su una certa concezione dei rapporti economici e sociali, della proprietà e del lavoro, e sul principio democratico, che era chiamato a realizzarsi in buona misura proprio attraverso i partiti politici.

La domanda è ora : fin quando tutto questo? Fin quando lo stesso Mortati mantenne ferme queste convinzioni, soprattutto quella idea della costituzione come indirizzo fondamentale, che abbiamo visto nascere nel corso degli anni Trenta? La risposta a queste domande ci porterebbe fuori dai confini temporali fissati per questo Convegno. Risponderò quindi sommariamente, tenendo fermo il *dies a quo* negli anni della Costituente, e il *dies ad quem* all’inizio degli anni Sessanta, quando Mortati, divenuto giudice costituzionale, pubblica la “voce” “Costituzione” nella “Enciclopedia del diritto”⁷. Nella “voce”, del 1962, Mortati riprende ed affina le sue dottrine, ad iniziare da quella della costituzione in senso materiale, e soprattutto le riferisce alla Costituzione della Repubblica in modo stretto e puntuale, in un clima che era ancora quello della attuazione, della fiducia in una democrazia costruibile per la via maestra della legislazione come concretizzazione dei principi costituzionali.

Si diceva prima dei partiti politici. In effetti, nel corso di quegli anni, l’attenzione di Mortati non poteva non appuntarsi sui partiti politici. La prospettiva della “grande politica”, ovvero di una legislazione pensata in attuazione dei principi costituzionali, e la prospettiva dello Stato di “tipo” nuovo, capace di superare le angustie del parlamentarismo liberale, erano infatti legate indissolubilmente alla presenza di un “tipo” di partito fortemente radicato nella società, ma anche capace di operare una sintesi politica, di non subire la frammentazione indotta dagli interessi frazionari. Da qui la grande e maestosa immagine – da tutti condivisa nel corso degli anni Cinquanta, compreso Mortati – del Parlamento imperniato sulla proporzionale, e proprio per questo motivo, in quanto specchio fedele del popolo in concreto, ritenuto capace di

⁷ In *Raccolta di scritti*, cit., II, p. 81. Si veda ora la recente riedizione corredata da introduzione : A. Barbera, *Dalla Costituzione di Mortati alla Costituzione della Repubblica*, introduzione a *Una e indivisibile*, Milano, 2007.

pensare ed agire politicamente, cioè secondo determinate versioni dell’interesse generale, in attuazione dei principi della Costituzione.

Gli anni della grande disillusione verranno presto. Per ciò che riguarda Mortati, il manifesto della disillusione ormai conclamata è dato dal suo *Commento* all’articolo primo della Costituzione, del 1975, con la critica, netta ed esplicita, proprio ai partiti ed al loro “rigoroso proporzionalismo”⁸, prima esaltato come fondamento di un modo d’essere del Parlamento realmente rappresentativo del popolo sovrano, ed ora al contrario dispregiativamente considerato come meccanismo di mera spartizione del potere, ostacolo, e non più veicolo, al realizzarsi del principio di sovranità popolare. Il 1975, dunque. Ma – come una recente ricerca ha puntualmente mostrato⁹ – già dalla metà degli anni Sessanta era iniziata l’età della disillusione nei confronti dei partiti, ed in particolare della loro attitudine a porsi come istituzioni della democrazia, capaci di rappresentare gli interessi, ma selezionandoli per priorità costituzionalmente fondate, secondo piani strutturati, evitando la degenerazione della legislazione in mera cura degli interessi frazionari.

Questo è però il dopo, è il tempo della disillusione. Il nostro Convegno è dedicato al prima, all’epoca in cui giuristi come Mortati ancora vedevano un nesso forte tra norme costituzionali di principio, legislazione, ruolo dei partiti politici. Il testo esemplare in questo senso è certamente dato da le *Note introduttive ad uno studio sui partiti politici nell’ordinamento italiano* (1957)¹⁰, redatte per gli Studi in memoria di Vittorio Emanuele Orlando, e partendo anzi dall’ultimo saggio di Orlando, dedicato proprio ai partiti politici. In altra occasione, ho ritenuto di mostrare come i due Maestri possano essere considerati sostenitori di due diverse dottrine del partito: quella liberale di Orlando, che abbiamo definito “societaria”, e quella democratica di Mortati, che abbiamo definito “istituzionale”¹¹. Per Orlando, il partito non è altro che un modo organizzato di espressione del diritto di concorrere alla formazione della legge, che

⁸ C. Mortati, *Commento all’articolo primo della Costituzione*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione*, I, articoli 1-12, Principi fondamentali, Bologna, 1975, pp. 1 e ss .

⁹ M. Gregorio, *Parte totale. Le dottrine costituzionali del partito politico in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, 2013.

¹⁰ In *Raccolta di scritti*, III, pp. 355 e ss.

¹¹ M. Fioravanti, *Costituzione e popolo sovrano. La Costituzione italiana nella storia del costituzionalismo moderno*, Bologna, 1998, seconda edizione, pp. 69 e ss.

nella sua radice è, e rimane, individuale, ed oltre l'individuo c'è solo la nazione, rappresentata nello Stato. Per Mortati il partito è molto di più: è un'istituzione stabilmente presente nella società, deputata a scomporre e ricomporre la società medesima per grandi orientamenti, in modo da farle assumere rilevanza politica, in quanto di volta in volta venga in essa a prevalere un certo indirizzo, una certa interpretazione del bene della Repubblica.

Per il Mortati del 1957 il partito è “il mezzo necessario di azione della società che si fa Stato”. Come tale, è il contrassegno più evidente dello Stato di “tipo nuovo”, che storicamente si colloca ben oltre il precedente “tipo” liberale della sovranità della nazione, riflesso nella dottrina di Orlando. Prima, avevamo solo l'individuo e la nazione, rappresentata nello Stato. Ora, nel cuore della esperienza costituzionale, torna ad irrompere la “società”, con la sua struttura plurale, con il suo carico di conflitti, che chiedono nuove forme di mediazione. Scrive Mortati: “La sovranità nazionale appare non già un'unità data, preconstituita, indivisibile, bensì un'unità sempre in via di formazione attraverso un processo dialettico di contrasto tra parti contrapposte, legalizzato nel metodo democratico”¹². Per Mortati non c'è dunque più alcuna “unità data” che la Costituzione possa presupporre. Non può più essere tale la nazione rappresentata nello Stato. Non siamo più in quella determinata fase dello Stato moderno, compresa tra la Rivoluzione e l'età dello Stato liberale di diritto. Ora, siamo in un tempo nuovo e diverso, entro cui il principio di unità politica è perennemente “in via di formazione”, è destinato a nascere dal contrasto “tra parti contrapposte”, e sarà quindi tanto più saldo quanto più quel contrasto si svolgerà tra attori orientati a far trionfare determinate versioni del bene comune della Repubblica, e non semplici interessi frazionari.

Per questo motivo, spettava ai partiti un ruolo strategico ed essenziale. Nella linea di Mortati senza partiti non si aveva solo una democrazia più povera. Le conseguenze erano ben più radicali. Senza i partiti, ovvero privata dello svolgersi di quel determinato ruolo strategico che ai partiti era assegnato nello Stato di “tipo nuovo”, la democrazia diveniva incapace di produrre unità politica, era destinata a logorarsi nella

¹² In *Raccolta di scritti*, III, p. 385.

cura e nella gestione d’interessi sempre più parziali, sempre più contingenti. Lo stesso Mortati ben presto fu costretto a constatare che l’esperienza costituzionale della Repubblica s’incamminava proprio in quella direzione. I partiti, immaginati come istituzioni della democrazia, nella pratica si rivelavano sempre più simili a mere associazioni d’interessi. Lo Stato di “tipo nuovo” si allontanava sempre più.

In realtà però si sviluppava parallelamente un’altra vicenda, che vedeva una crescita costante della rilevanza della giurisdizione, costituzionale ed ordinaria, nel processo di concretizzazione dei principi costituzionali. Come si ricorderà, lo stesso Mortati aveva parlato di uno “Stato di giurisdizione”. Ed oggi in dottrina si parla di uno “Stato costituzionale” nei termini di una forma di Stato nuova e diversa rispetto allo Stato legislativo di diritto proprio su questo punto, sull’accresciuto ruolo della giurisdizione nel concreto della esperienza costituzionale. Può darsi che lo “Stato moderno” tanto caro alla nostra cultura costituzionale, e allo stesso Mortati, trovi nello “Stato costituzionale” una forma nuova, adeguata al nostro immediato presente. E’ un’ipotesi che noi stessi in altra occasione abbiamo avanzato¹³.

Una cosa però è certa. Se lo “Stato costituzionale” dovesse alla fine possedere un carattere profondamente anti-politico, dovesse cioè considerare la politica esclusivamente in termini di possibile arbitrio, e ridurre lo Stato ad ordinamento giurisdizionalmente amministrato, ciò che uscirebbe fuori da una simile evoluzione sarebbe comunque profondamente diverso dallo Stato di “tipo nuovo” di Mortati, dallo Stato che era stato immaginato nel tempo della attuazione, fino alla metà degli anni Settanta. Può darsi che quel tempo sia ormai molto distante dal nostro e che i pochi decenni trascorsi abbiano rapidamente scavato un solco profondo tra il “prima” e il “dopo”. Può darsi anche che quella che abbiamo chiamato la “grande politica” sia caduta irrimediabilmente. E che con essa sia caduta anche l’idea, tanto cara a Mortati, della costituzione come indirizzo fondamentale, per lo meno nella forma che quella idea aveva assunto a partire dagli anni Trenta.

¹³ Tentando una riscrittura della successione storica delle forme di Stato nell’ambito della plurisecolare vicenda dello Stato moderno in Europa: M. Fioravanti, *Stato e Costituzione*, in Id. (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari,, 2002, pp. 3 ss.

Eppure, noi crediamo che le motivazioni che stavano alla base della proposta dello Stato di “tipo nuovo” di Mortati siano ancora attuali. Aperta è la questione delle istituzioni e delle forme della democrazia. Aperta è la questione della rappresentanza e della mediazione degli interessi. Prima ancora, aperta è la questione del fondamento reale della costituzione, della sua riconoscibilità come norma fondamentale nella società, da parte degli attori sociali. Insomma, c'è ancora lavoro per la dottrina della costituzione. E dunque, non è male qualche volta rileggere ancora Costantino Mortati.